



COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Nembro, 25/01/2021

CHIARIMENTI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO TENNIS, PERIODO 17/01/2026 - 31/12/2045 - CIG: 8550652D3D

Si riportano i quesiti ricevuti e i chiarimenti in risposta, con l'indicazione dell'articolo del Capitolato Speciale d'Appalto di riferimento.

QUESITO 1: Una Associazione Sportiva Dilettantistica può partecipare al bando con la qualifica operatore economico?

RISPOSTA 1: L'articolo 3, comma 1, lettera p, del D.Lgs. 50/2016 riporta la definizione di operatore economico a cui fare riferimento:

«operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del Decreto Legislativo 23 Luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

Pertanto, una Associazione Sportiva Dilettantistica in quanto offerente servizi rivolti ai propri affiliati non rientra nella definizione.

QUESITO 2: Nel bando viene riportato l'impegno a costituire idonea società entro 30 giorni dalla aggiudicazione provvisoria. Nel caso il partecipante, vincendo il bando, inizi la sua attività nel 2026, questa società può essere costituita nel 2026?

RISPOSTA 2: Il Capitolato, in particolare all'**Articolo 13. - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI**, prevede l'avvio della concessione il 16/01/2026. L'avvio anticipato rappresenta un'opzione a discrezione dell'operatore economico e sottoposta ad accordo con il concessionario attuale.

Quanto riportato al citato articolo, numero 1, lettera i, si applica solamente nel caso di avvio anticipato della concessione.

Nel caso in cui la concessione venga aggiudicata senza l'opzione di avvio anticipato, la società dovrà essere costituita in tempo utile per consentire lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per consentire la sottoscrizione del contratto e l'avvio della concessione, quindi non meno di 60 giorni prima della scadenza naturale della concessione vigente.

QUESITO 3: Il vincitore del bando può subappaltare l'attività di ristorazione ad un altro soggetto? Il 30% di percentuale si applica al valore dell'impianto (Euro 5.000.000,00) o sulle potenziali entrate (Euro 200.000,00)? Il vincitore può cedere con contratto di affitto il ramo di ristorazione ad altro soggetto con la garanzia che vengano rispettate tutte le clausole presenti nel bando? Il vincitore (persona fisica, società consorzio etc.) può contrattualizzare con nuovo gestore, la ristorazione? con qualsiasi tipo di rapporto (affitto, etc.)?

RISPOSTA 3: All'articolo 28 del Capitolato, come previsto dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, è consentito il subappalto entro il limite del 30 per cento del valore dell'importo complessivo dell'appalto (Euro 4.098.360,66), nell'arco temporale di durata della concessione. Nel medesimo articolo è indicato che: *Il contratto non può essere ceduto a pena nullità.*

Quindi, non è possibile, successivamente all'aggiudicazione, cedere la componente ristorazione o contrattualizzarla in forme diverse da quelle consentite dal D.Lgs. 50/2016 e dichiarate esplicitamente in sede di gara. All'articolo 174, comma 2, del citato Decreto si legge:

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

Fermo restando il divieto di cessione del contratto, si rammenta che è ammesso il ricorso all'avvalimento: l'operatore economico può, infatti, avvalersi della capacità economica, tecnica o professionale di altri soggetti nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.



COMUNE DI NEMBRO

PROVINCIA DI BERGAMO

Nembro, 25/01/2021

La differenza sostanziale tra i due istituti previsti dalla normativa è la responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante: in caso di avvalimento, l'operatore economico ausiliario ovvero che presta i requisiti è responsabile in solido con l'operatore economico richiedente i requisiti; in caso di subappalto, il subappaltatore è un soggetto terzo rispetto a entrambi.

QUESITO 4: Quando si parla di Relazione Tecnica, cosa si intende per caratteristiche tecnico organizzative, operative, qualitative e metodologiche?

RISPOSTA 4: Come indicato all'**Articolo 18. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA**, la Relazione Tecnica contiene tutto quanto concerne gli aspetti di gestione del Centro Sportivo che saranno poi oggetto di valutazione da parte della Commissione. In particolare, al paragrafo **PROGETTO DI GESTIONE** e seguenti, del medesimo articolo, sono riportati le informazioni minime che la Relazione Tecnica deve possedere.

Devono essere allegate, quindi, tutte le informazioni necessarie e sufficienti a dimostrare quanto dichiarato nella Relazione Tecnica anche al fine della corretta attribuzione dei punteggi previsti per il profilo della qualità, ovvero, a mero titolo esemplificativo: accordi con associazioni per le sinergie, schede prodotti biologici che si intendono usare nella ristorazione, organigramma, titoli di studio attestanti le competenze degli addetti, schede tecniche interventi previsti, cronoprogramma degli interventi, eccetera.

Resta inteso che la Relazione Tecnica non deve contenere un mero rimando a questa documentazione al fine di eludere il numero massimo di facciate previsto.

All'**Articolo 15**, paragrafo **BUSTA TELEMATICA TECNICA**, sono riportate invece le specifiche obbligatorie relative alla forma di tale Relazione, nonché il limite massimo di 50 facciate.

Si considera come limite unico le 50 facciate, a modifica dell'incongruenza presente per mero errore materiale al medesimo articolo che indica 40 facciate massime consentite.

Pertanto il paragrafo assume la seguente forma:

La Relazione Tecnica, redatta in lingua italiana, relativa ai punti sopra esposti non può superare complessivamente le ~~40~~ 50 facciate, dal conteggio sono escluse la copertina e l'eventuale indice o sommario. Non sono prese in considerazione ai fini della valutazione le facciate eccedenti le 50 massime consentite (calcolate come sopra).

Per ulteriori informazioni, utilizzare le modalità di cui all'**Articolo 40. - CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI** del Capitolato o, in alternativa, la funzione *Comunicazione di Procedura* disponibile in SINTEL.

Distinti saluti,

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Riccardo Pietta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa